



COMUNE DI MONTEMONACO

Provincia di Ascoli Piceno (cod. 44044)

ooOoo

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero **44** del **28-12-19**

Oggetto: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE
ART. 20 D.LGS. 175/2016 E CENSIMENTO ANNUALE DELLE
PARTECIPAZIONI PUBBLICHE ART. 17 D.L. 90/2014

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventotto del mese di dicembre alle ore 10:00, in Montemonaco e nella sala delle adunanze, il Consiglio Comunale, convocato nei modi e nelle forme di legge, si è riunito in Prima convocazione, in sessione Ordinaria, ed in seduta Pubblica..

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, risultano presenti ed assenti i consiglieri:

Grilli Francesca	P	PERTICARA' MASSIMILIANO	P
CORBELLI MARIA CHIARA	A	GRAZIOSI ILENIA	A
INNAMORATI MARCO	P	CORBELLI ONORATO	P
TIZI FIORELLA	P	FABBRIZI TOMMASO	P
MATTEUCCI MAURO	P	CORBELLI MANUELA	A
IPPOLITI EMANUELE	P		

Assegnati 11	Presenti n. 8
In carica 11	Assenti n. 3

Partecipa, con funzioni esecutive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c.4 a, del T.U. n.267/2000) il Segretario Ercoli Pasquale

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la Dott.ssa Grilli Francesca, nella sua qualità di , assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita i consiglieri a discutere e deliberare sull'oggetto posto all'ordine del giorno.

Nominati scrutatori i sig. ri:

MATTEUCCI MAURO
IPPOLITI EMANUELE
FABBRIZI TOMMASO

Il Sindaco svolge una relazione sui contenuti dell'atto, facendo presente che la revisione periodica delle società partecipate dall'Ente costituisce adempimento di legge, al quale occorre provvedere entro il 31 dicembre di ogni anno con riferimento alle partecipazioni detenute al 31 dicembre dell'anno precedente. In merito all'adempimento, propone la conferma di tutte le partecipazioni e la dismissione delle quote detenute nel Consorzio di gestione del Gas Metano della Valle dell'Aso. Il Consigliere Corbelli chiede di conoscere lo stato di dismissione del Consorzio per la gestione del servizio Gas Metano nella Valle dell'Aso.

Il Sindaco fornisce al Consigliere Corbelli i chiarimenti richiesti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

Richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 13.04.2016, aggiornato con delibera di Consiglio Comunale nr. 18 del 26.10.2017 ai sensi dell'art. 24, c. 2, T.U.S.P, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento periodico (**annuale entro il 31 dicembre di ogni anno**) ai sensi dell'art. 20, T.U.S.P, e i risultati dallo stesso ottenuti così come dettagliati nella relazione sui risultati conseguiti di cui al citato articolo 1 c. 612 della L. 190/2014;

Rilevato che le società partecipate direttamente da questo Comune **alla data del 31/12/2018**, sono di seguito elencate, le cui schede si allegano alla presente delibera e ne fanno parte integrante e sostanziale:

- 1) Picenambiente spa
- 2) Ciip Spa
- 3) Picenambiente srl
- 4) Piceno Scarl

Rilevato inoltre che le società partecipate indirettamente da questo Comune, **sempre alla data del 31/12/2018**, sono quelle di seguito elencate, le cui schede sono allegate alla presente delibera e ne formano parte integrante e sostanziale:

- 1) Hydrowatt spa

Dato Atto che a seguito della rilevazione straordinaria delle società partecipate, di cui alla delibera di CC nr. 18 del 26.10.2017, è stato deliberato di cedere a titolo oneroso la quota della Picenambiente S.r.l., cessione perfezionata in data 26.01.2018, e pertanto tale società non può essere partecipata dall'Ente;

Viste le linee guida emanate dal dipartimento del Tesoro – Corte dei conti in merito alla revisione periodica delle partecipazioni (art. 20 TUSP) e al censimento annuale delle stesse (art. 17 TUSP) nelle quali si precisa che “con riferimento alle partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre 2017, gli adempimenti a carico delle Amministrazioni previsti dall'art. 20 del D. Lgs. n.175/2016 (TUSP) in materia di razionalizzazione periodica si integreranno con quelli stabiliti dall'art. 17 del D.L. n. 90 del 2014 per la rilevazione annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti condotta dal Dipartimento del tesoro e condivisa con la Corte dei conti” e in particolare “a seguito della “unificazione” dei due adempimenti, saranno oggetto di comunicazione:

1. tutte le partecipazioni dirette detenute in società ed enti, in maniera del tutto analoga ai precedenti censimenti annuali condotti dal Dipartimento del tesoro;
2. tutte le partecipazioni indirette di primo livello detenute in società per il tramite di società o di organismi. Non sono considerati “organismi tramite” i soggetti che rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP, come - a titolo esemplificativo - i consorzi e le aziende speciali di cui, rispettivamente all'art. 31 e all'art. 114 del TUEL, le associazioni, gli enti pubblici economici, gli enti pubblici non economici. A differenza dei precedenti censimenti, pertanto, non devono essere comunicate le partecipazioni detenute indirettamente attraverso enti rientranti nel perimetro soggettivo del TUSP, dal momento che spetterà a detti enti l'onere di censirle e di sottoporle a revisione periodica;
3. tutte le partecipazioni indirette di livello superiore al primo detenute in società per il tramite di società controllate o di organismi controllati dall'amministrazione” rendendo disponibili le schede, in formato editabile, che sintetizzano le informazioni richieste;

Rilevato che la mancata adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 20, co.7 del Tusp, comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000;

Tenuto conto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità alle norme di legge;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati per mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Considerato che, come risultante dall'ultimo DUP approvato con D.C.C. 35/2019, al 31.12.2018, il comune detiene le seguenti partecipazioni in società ed enti:

Codice fiscale società	Ragione social / denominazione	Localizzazione	Forma giuridica dell'Ente	Visualizza la lista dei codici ateco	Quota % partecipazione diretta	Quota % partecipazione indiretta
00101350445	CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI S.P.A.	VLE DELLA REPUBBLICA 24 Ascoli Piceno (AP) Italia	Società per azioni	E.36	0,72%	0%
00848150447	CONSORZIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO GAS METANO NELLA VALLE DELL'ASO	PZA 4 NOVEMBRE 4 Comunanza (AP) Italia	Consorzio	D.35.2	3%	0%
01097010449	HYDROWATT S.P.A.	VIA VERDI 5/7 Folignano (AP) Italia	Società per azioni	D.35.11	0%	0,288%
01540820444	PICENAMBIENTE S.P.A.	CNT MONTE RENZO 25 San Benedetto del Tronto (AP) Italia	Società per azioni	N.81.29.91	0,02%	0%
01502360447	PICENO S. C. A. R. L.	VIA DANTE 44 Comunanza (AP) Italia	Società consortile	M.70.22.09	1%	0%

Ritenuto di dover confermare tutte le sopradette partecipazioni, potendosi considerare confermati tutti i presupposti di cui all'art. 20 del TUSP e alle delibere di CC nr. 28 e 33/2018;

Considerato che l'ente detiene una partecipazione nel Consorzio Forestale dell'Appennino Centrale, come da visura allegata alla presente delibera, con statuto approvato con DCC nr. 7 del 13.03.2012, la cui partecipazione non soddisfa i requisiti dell'art 4 e 20 del TUSP che di seguito si riportano:

art. 4: Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, ne'acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. 2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate: a) produzione di un servizio d'interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016; c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2; d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento; e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Art. 20: Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi

dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15. 2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevano: a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4; b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali; d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro; e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti; f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento; g) necessità di aggregazione di società aventi a oggetto le attività consentite all'articolo 4.

Ritenuto congruo procedere in base ai seguenti criteri all'alienazione della quota detenuta dal comune di Montemonaco presso tale Consorzio, che conta su un Fondo Consortile pari a Euro 3.600,00, da alienarsi in modo economicamente conveniente stante l'esiguità dell'importo, mediante negoziazione ai sensi dell'art. 10 T.U.S.P. fatto salvo il diritto di prelazione dei consorziati eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto, per le seguenti motivazioni analitiche sopra esposte;

Rilevata la necessità che i servizi e uffici comunali competenti predispongano le procedure amministrative più adeguate per alienare le partecipazioni in conformità a quanto oggetto della presente deliberazione e al piano costituito dalle schede di rilevazione allegato, secondo i tempi in esse indicati;

Tenuto conto del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, letto. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Dirigente/Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica;

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Dirigente/Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Con voti: Consiglieri presenti: 8 – Consiglieri votanti 6 - Voti favorevoli 6 – astenuti 2 (Corbelli e Fabbrizi);

DELIBERA

1- di prendere atto degli allegati alla presente deliberazione redatti secondo le indicazioni fornite nelle Linee guida congiunte Dipartimento del Tesoro – Corte dei conti sulla “Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 – Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche Art. 17 D.L. n. 90/2014”;

2- di confermare le seguenti partecipazioni, senza necessità di alcun piano di razionalizzazione, potendosi considerare confermati tutti i presupposti di cui all'art 20 del TUSP e alle delibere di CC nr. 28 e 33/2018:

Codice fiscale società	Ragione sociale / denominazione	Localizzazione	Forma giuridica dell'Ente	Visualizza la lista dei codici ateco	Quota % partecipazione diretta	Quota % partecipazioni indiretta
00101350445	CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI S.P.A.	VLE DELLA REPUBBLICA 24 Ascoli Piceno (AP) Italia	Società per azioni	E.36	0,72%	0%
00848150447	CONSORZIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO GAS METANO NELLA VALLE DELL'ASO	PZA 4 NOVEMBRE 4 Comunanza (AP) Italia	Consorzio	D.35.2	3%	0%
01097010449	HYDROWATT S.P.A.	VIA VERDI 5/7 Folignano (AP) Italia	Società per azioni	D.35.11	0%	0,288%
01540820444	PICENAMBIENTE S.P.A.	CNT MONTE RENZO 25 San Benedetto del Tronto (AP) Italia	Società per azioni	N.81.29.91	0,02%	0%
01502360447	PICENO S. C. A R. L.	VIA DANTE 44 Comunanza (AP) Italia	Società consortile	M.70.22.09	1%	0%

3- di inviare le risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso l'apposito applicativo;

4- di procedere all'alienazione, entro un anno dalla data del presente atto, della partecipazione nel Consorzio Forestale dell'Appennino Centrale, come da visura allegata alla presente delibera, con statuto approvato con DCC nr. 7 del 13.03.2012, la quale non soddisfa i requisiti dell'art 4 e 20 del TUSP che di seguito si riporta, da cedere data l'esiguità del valore, mediante negoziazione ai sensi dell'art. 10 T.U.S.P., facendo salvo il diritto di prelazione dei consorziati eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto, per le seguenti motivazioni analitiche sopra esposte;

5- di autorizzare il Responsabile del servizio interessato alla negoziazione per procedere col l'alienazione della partecipazione nel consorzio; ..

6- di demandare alla Giunta Comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo, invitando la Giunta Comunale stessa a riferire al Consiglio sull'attuazione di quanto oggetto della presente deliberazione;

7- di trasmettere copia della presente deliberazione alle società partecipate;

8- di dare atto che gli esiti della ricognizione di cui alla presente deliberazione siano comunicati ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i, secondo le modalità previste dal D.M. 25 gennaio 2015 e smi;

9- di dichiarare, con la stessa votazione riportata in premessa, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del d.lgs. n. 267/2000, considerata l'urgenza di provvedere in merito.

PARERI DI REGOLARITA'
(Art. 49, commi 1 e 2 e Art. 97, comma 4, del D.Lgs. 267/2000)

PARERE: Regolarità Tecnica del 29-12-2019: Favorevole

Il Responsabile dell'Area Interessata
F.to Grilli Francesca

PARERE: Regolarità Contabile del 29-11-2019: Favorevole

Il Responsabile dell'Area Interessata
F.to Grilli Francesca

È copia conforme all'originale la servire per uso amministrativo.

Grilli Francesca	P	PARTICARA MASSIMILIANO	P
LOBELLI CHIARA	P	AMALI ROSA GIULIA	A
MARONZI MARGO	P	LOBELLI ORGATO	P

La presente deliberazione diventa esecutiva il 29-12-2019.
Il presente documento è stato depositato in un fascicolo di cui è stata data comunicazione ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D.Lgs. n. 287 del 18/08/2000 in quanto non soggetta a controllo preventivo di legittimità.
(X) perché dichiarata immediatamente esecutiva (Art. 184, comma 1, del T.U. 18/08/2000 n. 287).

Dalla Presidenza Municipale, il 13-01-2020

Il Segretario
Dott. GIULIO MANUELE

GRILLI MAURO
GRILLI EMANUELE
GRILLI TOMMASO

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

Il Sindaco
F.to Dott.ssa. Grilli Francesca

Il Segretario
F.to Dott. Ercoli Pasquale

R. Pub. n. 21

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 14/01/20, per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267).

Dalla Residenza Municipale, li 14/01/20



L'IMPIEGATO ADDETTO

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li 13-01-2020

Il Segretario
f.to Dott. Ercoli Pasquale

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28-12-2019;

- () per decorrenza dei termini in seguito a pubblicazione all'Albo Pretorio dal al , senza opposizioni decorso il termine di cui all'art. 134 comma 3 del T.U. del 18/08/2000 n. 267 in quanto non soggetta a controllo preventivo di legittimità.
- (X) perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, del T.U. 18/08/2000 n. 267).

Dalla Residenza Municipale, li 13-01-2020



Il Segretario
Dott. Ercoli Pasquale